

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E PER LE MODALITA' DI RILEVAZIONE DEI LOCALI, DEI NEGOZI E DELLE BOTTEGHE D'ARTE E DEGLI ANTICHI MESTIERI A RILEVANZA STORICA NONCHE' DELLE IMPRESE STORICHE ULTRACENTENARIE. (art. 2 comma 4 L.R. n. 11 del 10/03/2014).

- 1) Ai sensi dell' art. 2 comma 1 L.R. n. 11 del 10/03/2014, la Regione istituisce, previo apposito censimento, **gli elenchi regionali dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica della Campania.**

Sono considerati:

- a) locali a rilevanza storica: gli immobili di particolare pregio architettonico in edifici di almeno cinquant'anni tutelati da vincolo apposto dalla Sovrintendenza ai beni culturali;
 - b) negozi a rilevanza storica: le attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant'anni nella medesima struttura e dello stesso genere merceologico;
 - c) botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica: le attività artigianali dedite da almeno cinquant'anni alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e al restauro di oggetti di antiquariato o da collezione.
- 2) Ai sensi dell' art. 2 comma 3 L.R. n. 11 del 10/03/2014, è istituito, previo apposito censimento, **il registro delle imprese storiche ultracentenarie della Campania aventi i seguenti requisiti:**
- a) l'età anagrafica e la durata dell'attività calcolata a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività;
 - b) la tradizione familiare e il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività;
 - c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell'ambito territoriale di riferimento;
 - d) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

- 3) I Comuni della Regione Campania , individuano i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie presenti sul proprio territorio e trasmettono alla Giunta regionale i relativi elenchi.

I locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie, concorrono a caratterizzare l'identità del tessuto economico, urbano e paesaggistico della Campania. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, attiva i necessari servizi e organizza le attività necessarie alla diffusione, promozione e valorizzazione dei negozi storici, operando in una logica di sistema volta a privilegiare gli strumenti concertativi.

- 4) **Modalità di iscrizione nell'elenco comunale dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica**

I Comuni provvedono all'individuazione **dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica** presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito elenco comunale.

L'iscrizione nell'elenco è presentata dal gestore del locale, con l'assenso del proprietario se è un soggetto diverso. Sulla base delle istanze presentate dai titolari delle attività, il Comune provvede, in presenza dei requisiti, all'iscrizione nell'elenco.

L'elenco comunale in qualsiasi momento può essere integrato a seguito di istanza di iscrizione presentata al Comune dai soggetti titolari.

I Comuni per la esecuzione delle attività di censimento e di predisposizione delle guide previste dalla legge regionale n. 11/2014, possono avvalersi dei soggetti della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale dell'1 luglio 2011, n. 12 (Autorizzazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale) che svolgono tali attività di servizio a titolo gratuito.

Le Associazioni di categoria, le Camere di Commercio, le Associazioni dei consumatori, ecc. possono segnalare ai Comuni l'esistenza di locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica.

Sono in ogni caso esclusi i beni immobili e mobili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

5) Requisiti ai fini dell'iscrizione all'elenco comunale dei locali, dei negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica.

Costituiscono requisiti per il riconoscimento dello status di **locali, i negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica**, ai fini dell'iscrizione negli elenchi comunali e, conseguentemente, nell'elenco regionale :

- a) per i locali a rilevanza storica, che si tratti di immobili di particolare pregio architettonico in edifici di almeno cinquant'anni tutelati da vincolo apposto dalla Sovrintendenza ai beni culturali;
- b) per i negozi a rilevanza storica, che si tratti di attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant'anni nella medesima struttura e dello stesso genere merceologico;
- c) per le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, che si tratti di attività artigianali dedite da almeno cinquant'anni alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e al restauro di oggetti di antiquariato o da collezione.

Per i **locali, i negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica**, è necessario un collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività svolta e la presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico.

Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare **il locale, il negozio, la bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica**, devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità, alla persona comune, non munita cioè di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività, che deve risultare particolarmente significativa per la tradizione e cultura del luogo.

Ai fini dei requisiti di cui sopra, possono essere considerati, in particolare, i seguenti elementi:

- a) gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto altro conservato in originale, legati all'attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
- b) la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.);
- c) il locale figurato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale.
- d) esercizi che vantino una tradizione di particolare prestigio, tali da costituire un elemento di richiamo per i consumatori, anche al di fuori del territorio comunale;

e) esercizi citati in pubblicazioni e guide turistiche di rilievo almeno regionale, come mete consigliate per gli acquisti di qualità.

In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto al registro, e purché permangano i requisiti necessari, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione al Comune, nella quale dichiarare di accettare le condizioni di cui al successivo punto 7.

6) Modalità di presentazione della domanda.

La domanda di iscrizione all'elenco, deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune, su modello definito dalla Regione Campania.

La domanda deve essere sottoscritta dall'attuale titolare dell'esercizio e controfirmata dal proprietario dell'immobile ove l'esercizio è ubicato, se soggetto diverso.

Per gli esercizi ubicati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche, alla domanda va allegato il consenso dell'Amministrazione medesima.

La domanda dovrà contenere:

a) l'individuazione del **locale, del negozio, della bottega d'arte e degli antichi mestieri** proposto come di rilevanza storica,

b) una scheda documentaria contenente:

- la denominazione dell'attività e la specifica dell'attività svolta;
- la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
- una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
- la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero - se esistente - che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
- la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;

c) una raccolta della documentazione storica dell'esercizio (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo) e di ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta;

d) una relazione in cui dovranno essere descritti:

- le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
- le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono il locale, negozio o bottega meritevole di qualificazione regionale.

7) Obblighi degli iscritti

Lo *status* di "**il locale, il negozio, la bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica**" costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno, come condizione per l'iscrizione in elenco.

L'iscrizione all'elenco è, pertanto, subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

a) proseguire lo svolgimento dell'attività nella stessa sede, con le medesime modalità;

b) non modificare mostre, arredi, vetrine ed insegne della ditta, in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie, da accertare tramite idonea documentazione, e le opere di restauro;

c) comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; tale comunicazione non è in

alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, antinfortunistica ecc...

Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio, solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del locale originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune.

Qualora l'impresa non rispetti tali impegni, sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'elenco, secondo le modalità previste al successivo punto 16;

L'Amministrazione Comunale, giudicherà gli interventi, valutando se da essi possa risultare alterata l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. In caso gli interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'elenco, l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa. Nel caso in cui quest'ultimo decida comunque di procedere agli interventi programmati, l'Amministrazione considererà non rispettati gli impegni assunti e procederà d'ufficio alla cancellazione dall'elenco.

8) Caratteristiche del marchio.

Ogni impresa iscritta all'elenco può esporre il marchio distintivo di iscrizione all'elenco stesso e farne uso nella propria attività pubblicitaria.

Ogni uso del marchio che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione comunale, comporterà la cancellazione dall'elenco.

Il marchio deve

contenere necessariamente le seguenti indicazioni:

1. intestazione Locale, Negozio, Bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica della Campania;
2. stemma della Regione Campania.
3. stemma del Comune che effettua il rilascio e stemma della Provincia di appartenenza.

9) Modalità di iscrizione nel registro comunale delle imprese storiche ultracentenarie.

I Comuni provvedono all'individuazione **delle imprese storiche ultracentenarie** presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito registro comunale.

L'iscrizione nel registro è presentata dal titolare dell'impresa o da chi ne ha la rappresentanza legale. Sulla base delle istanze presentate, il Comune provvede, in presenza dei requisiti, all'iscrizione nel registro.

Il registro comunale può essere successivamente integrato a seguito di istanza di iscrizione presentata al Comune dai soggetti titolari.

I Comuni per la esecuzione delle attività di censimento e di predisposizione delle guide previste dalla legge regionale n. 11/2014, possono avvalersi dei soggetti della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale dell'1 luglio 2011, n. 12 (Autorizzazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale) che svolgono tali attività di servizio a titolo gratuito.

Le Associazioni di categoria, le Camere di Commercio, le Associazioni dei consumatori, ecc. possono segnalare ai Comuni l'esistenza **imprese storiche ultracentenarie** presenti nel proprio territorio.

10) Requisiti ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese storiche ultracentenarie.

Costituiscono requisiti per il riconoscimento dello status di **impresa storica ultracentenaria**, ai fini dell'iscrizione nel registro regionale :

- a) l'età anagrafica e la durata dell'attività calcolata a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività;
- b) la tradizione familiare e il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività;
- c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell'ambito territoriale di riferimento;
- d) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

Il periodo di anzianità decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione al registro.

11) Modalità di presentazione della domanda.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'individuazione dell'impresa ultracentenaria proposta come di rilevanza storica,
- b) una scheda documentaria contenente:
 - la denominazione dell'impresa e la specifica dell'attività svolta;
 - la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa;
 - una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
 - la presenza della tradizione familiare ed il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività ;
 - la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero - se esistente - che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
 - la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;
- c) una raccolta della documentazione storica dell'impresa (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo);
- d) una relazione in cui dovranno essere descritti:
 - le caratteristiche dell'impresa , la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
 - l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta, meritevoli di qualificazione regionale.

12) Caratteristiche del marchio.

Il marchio “ **Impresa storica ultracentenaria della Campania**” deve contenere necessariamente i seguenti contenuti:

1. intestazione “ Impresa storica ultracentenaria della Campania”
2. stemma della Regione Campania.
3. stemma del Comune che effettua il rilascio e stemma della Provincia di appartenenza.

13) Ai sensi della L.R. 11/2014, i Comuni entro i novanta giorni successivi all'adozione dei presenti criteri da parte della Giunta Regionale, individuano i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie presenti sul proprio territorio e trasmettono alla Giunta regionale i relativi elenchi

14) Gestione dell'elenco e del registro .

l'elenco dei **locali, i negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica** delle imprese aderenti ed il registro **delle imprese storiche ultracentenarie**, sono pubblici.

La tenuta dei suddetti elenco e registro comunale è affidata alla struttura comunale competente, che svolgerà tutti i connessi compiti amministrativi e provvederà agli aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

L'Amministrazione provvederà ad inviare alla Regione l'elenco dei **locali, i negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica** delle imprese aderenti ed il registro **delle imprese storiche ultracentenarie** e i successivi elenchi e registri aggiornati ed integrati.

Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi dello *status* di cui sopra, né alcun limite di durata del relativo riconoscimento, pertanto, tale *status* è attribuito, su richiesta dei titolari, a tutte le attività che abbiano i necessari requisiti e fino alla permanenza di questi ultimi.

15) Controlli

L'Amministrazione comunale potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli, ai **locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica ed imprese storiche ultracentenarie** al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata.

Per tali controlli, si avvarrà del personale operante nell'ambito del Corpo di Polizia Locale.

Anche la Regione Campania può disporre controlli per verificare la sussistenza dei requisiti degli iscritti.

16) Cancellazione dall'elenco e dal registro..

I Comuni dispongono la cancellazione dall'elenco comunale **dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e dal registro delle imprese storiche ultracentenarie**

- a)* per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'elenco o al registro;
- b)* per inosservanza delle condizioni e dei vincoli a cui sono tenuti gli iscritti;
- c)* per il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
- d)* per cessazione dell'attività commerciale.

Al momento della cancellazione si decade dallo status previsto per gli iscritti.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati. Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio è ammesso ricorrere entro 30 giorni al Sindaco, che disporrà gli opportuni accertamenti ed approfondimenti e deciderà definitivamente in merito.

17) Criteri per la partecipazione della Regione alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento.

L'articolo 2, comma 9, della L.R. 11/2014 prevede che la Regione partecipi alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento ripartendo il contributo previsto nella presente legge.

L'importo di € 160.000, espressamente previsto dall'art. 6 comma 1 e 2 della L.R. 11/2014 per l'anno finanziario 2014, è destinato unicamente a finanziare la partecipazione della Regione Campania ad eventuali spese sostenute dai Comuni per l'effettuazione del censimento, ciò al fine di favorire l'attivazione in tempi brevi dell'elenco dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e del registro delle imprese storiche ultracentenarie.

A decorrere dal 2015 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge nei limiti di stanziamento previsto dal bilancio della Regione, così come previsto dall'art. 6 comma 3 della L.R. 11/2014.

Considerato che ad oggi non è possibile prevedere il numero dei Comuni che si attiveranno nei termini previsti dalla legge n. 11/2014 né il numero di negozi, locali o botteghe di rilevanza storica o imprese storiche ultracentenarie che chiederanno l'iscrizione nel suddetto termine, è opportuno rinviare a successivo atto amministrativo la definizione dei criteri di dettaglio, le modalità e l'entità del contributo della Regione Campania a quei Comuni che lo richiedono e che hanno effettuato il censimento nei termini previsti dalla legge.

L'effettiva erogazione di tale contributo è comunque informata all'osservanza dei seguenti criteri di carattere generale:

- attivazione dei Comuni richiedenti ai sensi e nel termine previsto dal comma 6 dell'art. 2 della L.R. n. 11/2014;
- presentazione di documentazioni relative a spese effettivamente sostenute e dettagliatamente rendicontate ;
- applicazione di criteri di proporzionalità del contributo regionale alle richieste di iscrizione pervenute al Comune, anche prevedendo eventuali fasce di contribuzione sulla base del rapporto numero di richieste pervenute al Comune/ numero abitanti del Comune.
- rispetto dei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legge per l'anno 2014, pari ad un importo disponibile di €. 160.000, utilizzabili in conformità con i limiti derivanti dall'osservanza del patto di stabilità e delle effettive disponibilità di cassa dell'ente.

Si evidenzia anche che molti degli adempimenti in questione possono essere assicurati con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente per le strutture amministrative dei Comuni. L'effettiva erogazione del contributo regionale non deve condizionare l'attivazione degli elenchi e dei registri in argomento.

18) Contributi per interventi di recupero e di valorizzazione.

L'art. 4 della L.R. 11/2014 prevede che la Regione conceda contributi ai titolari oppure ai gestori dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie iscritti negli elenchi regionali o nel registro regionale, per progetti d'intervento finalizzati al recupero, alla valorizzazione, nonché alle attività di rifacimento delle unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale che sono sede di botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di negozi, di locali a rilevanza storica e di imprese storiche ultracentenarie.

Essendo prioritario iniziare ad attivare dapprima la fase di istituzione degli elenchi e registri comunali e , conseguentemente , dell'elenco regionale dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e del registro delle imprese storiche ultracentenarie, per l'esercizio finanziario corrente le risorse finanziarie previste dell'art. 6 commi 1 e 2 della L.R. 11/2014 sono destinate unicamente alla partecipazione della Regione a spese dei Comuni per l'effettuazione del censimento, ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della L.r. 11/2014. Per gli eventuali contributi di cui all'art. 4 L.R. 11/2014, a decorrere dal 2015 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge nei limiti dello stanziamento previsto dal bilancio della Regione, se sussistono risorse disponibili, così come previsto dall'art. 6 comma 3 della L.R. 11/2014.

Contributi per interventi di recupero e di valorizzazione in argomento, devono essere concessi in conformità ai criteri ed alle disposizioni previste dalla normativa europea vigente relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".

Per il finanziamento dei suddetti interventi, la Giunta regionale assegna le relative risorse ai Comuni sulla base di appositi programmi di spesa.

Con delibera della Giunta regionale, saranno stabiliti i criteri di dettaglio e le modalità per la concessione dei suddetti contributi, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

I contributi, erogabili per una sola volta nei confronti del medesimo soggetto, non possono comunque eccedere il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute dai titolari oppure dai gestori degli esercizi e delle imprese iscritte negli elenchi regionali o nel registro regionale e non possono superare il tetto dei 10.000,00 euro.